



Responsabile procedimento: dr.sa Franceschina Bonanata
Autore: dr.sa Nicoletta Varnaccia

17 gennaio 2014

PROTOCOLLO N. 2744 DEL 17/01/2014
(Classificazione: tit.1 cl. 11 fascicolo 4)
riferimenti da citare nella risposta

Spett.le

AGES S.p.A.
c.a. Giancarlo Ioli

ENERGIE LOCALI S.r.l.
c.a. Francesco Merolla

CAP HOLDING S.p.A.
c.a. Michele Falcone

CSBNO
c.a. Gianni Stefanini

AFOL
c.a. Anna Fava

CIMEP
c.a. Angelo Zito

PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI
c.a. Maria Luisa Decarli

CEV
c.a. Gianfranco Fornasiero

**FONDAZIONE COMUNITARIA
NORD MILANO**
c.a. Giuliano Colombo

e p.c. Egregi **DIRETTORI**
del Comune di Paderno Dugnano

LORO SEDI

o g g e t t o : **Direttiva n.1/2014: assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza a carico degli enti pubblici economici, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.**

Con la presente si fa seguito alla precedente nota prot. n. 60193 del 2 dicembre 2013 e si portano all'attenzione di codesti Enti e Società alcuni adempimenti obbligatori che il Legislatore ha previsto in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza.

1. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Piano nazionale anticorruzione (di seguito P.N.A), approvato dalla CiVIT (ora A.N.AC.) con delibera n. 72 in data 11 settembre 2013, in applicazione della Legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha previsto che ciascuna amministrazione pubblica si doti, entro il 31 gennaio 2014, di un piano di prevenzione della corruzione di durata triennale. Il Piano nazionale individua invero anche gli enti di diritto pubblico e di diritto privato in controllo pubblico tra i destinatari dell'obbligo di adozione del piano (All. 1, par. A.2 pag. 5)

Così, infatti, viene previsto al paragrafo 3.1.1.

"Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.

L'amministrazione che esercita la vigilanza verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico".

Il P.N.A. ha la finalità di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale, demandando poi all'autonomia delle singole amministrazioni l'adozione del proprio piano anticorruzione in cui verranno definiti e messi a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi.

Si invitano, pertanto, codesti Enti e Società a dare attuazione a quanto previsto nel succitato P.N.A. e si segnalano di seguito alcuni specifici ambiti che, secondo quanto definito nel citato P.N.A., dovranno trovare compiuta disciplina nei piani decentrati:

- Conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013 (paragrafo 3.1.7 del P.N.A.):

E' necessario che negli avvisi per il conferimento di incarichi ascrivibili a queste fattispecie siano espressamente indicate le condizioni ostative al perfezionamento dell'incarico e che all'atto del conferimento i soggetti interessati rendano apposite dichiarazioni relative all'insussistenza delle previste cause di inconferibilità.

- Incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 (paragrafo 3.1.8 del P.N.A.):

Dovranno essere effettuati controlli sia all'atto del conferimento dell'incarico sia annualmente e, su richiesta, in costanza del rapporto.

- Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (paragrafo 3.1.10 del P.N.A.):

In tali ipotesi è necessario procedere ad effettuare la verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire i citati incarichi.

2. TRASPARENZA

Si invita a porre attenzione al paragrafo 3.1.2 del P.N.A., dedicato alla trasparenza che prevede altresì il seguente obbligo:

“Tutti gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica, nonché quelle dalle stesse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad assumere tempestivamente e senza ritardo ogni iniziativa utile e necessaria per l’attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni e dei dati richiesti. I soggetti che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni prescritte nei siti web istituzionali delle amministrazioni di riferimento”.

Si fa presente che la delibera n. 77/2013 dell’A.N.AC. prevede per le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico che i responsabili per la trasparenza svolgano un’attività di controllo sul rispetto degli obblighi del d.lgs n. 33/2013 e che i responsabili per la prevenzione della corruzione attestino l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs n. 33/2013 alla data del 31 dicembre 2013 con un’attestazione da rilasciare e pubblicare entro il 31 gennaio 2014.

In particolare, per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione relativi agli organi di indirizzo politico il recente rapporto sul primo anno di attuazione della legge 190/2012 dell’A.N.AC. ha specificato al paragrafo 5.1.3 quanto segue:

“Tra i punti controversi, l’Autorità ha chiarito che: oltre alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, sono tenute ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 14 anche gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate; gli obblighi di pubblicazione sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto (20 aprile 2013); le amministrazioni, gli enti e le società individuano i componenti degli organi di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività; non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione dell’art. 14, c. 1, lett. f) i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Con risposte a specifici quesiti, l’Autorità ha inoltre avuto modo di dare indicazioni sull’individuazione dell’organo di indirizzo nel caso di enti pubblici non territoriali o di enti di diritto privato, quali società partecipate dove di norma non si hanno organi elettivi. Ad avviso dell’Autorità, vista la diversa possibile articolazione delle competenze all’interno delle differenti tipologie di enti, occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze quali, tra le altre, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali,

l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.”

In attesa di ricevere il piano triennale di prevenzione della corruzione adottato da codesti Enti e Società, si porgono distinti saluti.

F.to Il Responsabile per la Trasparenza

dr.sa Franceschina Bonanata